

# **TI\_GERICHTE 13.2019.86 vom 27. Februar 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-02-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2019.86](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2019.86)

FR: TI\_GERICHTE 13.2019.86 du 27 février 2020

IT: TI\_GERICHTE 13.2019.86 del 27 febbraio 2020

## **Regeste**

Cauzione per spese ripetibili. Concetto di pagamento seriamente compromesso per altri motivi (clausola generale). Potere di apprezzamento del giudice. Natura di finzione dell'impossibilità e/o gravosità di recupero delle ripetibili

## **Erwägungen**

### **E. 2**

L'art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

### **E. 3**

ed., 2017, n. 17 ad art. 99). La fattispecie è per contro stata negata a fronte di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso ( Rüeegg/Rüeegg, op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

### **E. 4**

Il Pretore aggiunto ha accertato che nel 2016 la reclamante e le società del suo gruppo erano state tutte poste in liquidazione volontaria. Vi era poi il fatto che l'interessata era priva di attività e che i di lei bilanci e conti economici 2017 e 2018 non evidenziavano alcun concreto attivo. Non era tale la sua pretesa di cui all'azione principale inserita a bilancio limitatamente ad un importo svalutato di fr. 115'330.-, in corrispondenza dell'accantonamento di pari importo a copertura di eventuali spese ripetibili, risultando così essere un mero costo contabile e non una cifra effettivamente depositata su un conto bancario. Certo una condanna di CO 1 a versare quella cifra avrebbe escluso a priori che le fossero dovute ripetibili, ma nello scenario contrario il denaro per farvi fronte nemmeno sarebbe stato disponibile. Sicché tutto ciò non garantiva un verosimile incasso di quanto la reclamante, in caso di soccombenza, avrebbe dovuto pagare alla controparte. Il Pretore aggiunto ha quindi stabilito in fr. 50'000.-, pari a poco più del 2% - ovvero la percentuale più bassa - del valore di causa dell'azione principale.

### **E. 5**

La reclamante rileva che la sua procedura di liquidazione è stata decisa per atto volontario il 20 giugno 2016, a seguito anche della rescissione del contratto decisa dalla controparte e dei relativi suoi mancati guadagni che ciò aveva comportato. L'estratto UE dimostra l'assenza di debiti a suo carico. E altrettanto risultava dal bilancio, indicativo anzi di come quei pochi esistenti erano stati tutti estinti e che l'unico contezioso aperto era appunto quello con CO 1 (reclamo, pag. 4, 5 e 8 nel mezzo). Invano. Diversamente da quanto pretende la reclamante, l'assenza di iniziative esecutive e fallimentari non esclude affatto che il pagamento di

eventuali ripetibili sia seriamente compromesso ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 lett. d CPC (sopra, consid. 3.3), norma su cui CO 1 ha ancorato la sua istanza di cauzione 5 luglio 2019 (sopra, consid. E). Sicché, sotto questo profilo, non basta rilevare che la liquidazione della società è il risultato di una sua decisione volontaria e non di un procedimento di esecuzione forzata a suo carico, rispettivamente che il suo estratto UE appare pulito. Il fatto di sostenere che la rescissione contrattuale ha indotto la decisione di avvio della liquidazione volontaria della società dimostra anzi che proprio quel contratto era la sua fonte di reddito. Tant'è che, come ritenuto dal Pretore aggiunto l'interessata è priva di attività e non dispone di alcun concreto attivo (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). D'altra parte la reclamante non tenta nemmeno di spiegare il motivo per cui tutte le società del suo gruppo sono state poste in liquidazione, seppur volontaria. Essa neppure si esprime riguardo alla svalutazione inserita a bilancio del credito verso CO 1 e la rispettiva contabilizzazione di un importo di pari entità, sotto forma di accantonamento, a valere quale preteso deposito per la causa avviata contro di lei. Si aggiunga ancora che, se è vero che dai bilanci societari 2017 e 2018 risulta che tutti i pochi debiti sono stati estinti, è altrettanto vero che la relativa perdita d'esercizio è passata da fr. 4'619.61 il 31 gennaio 2018 a fr. 104'211.91 il 31 gennaio 2019 (inc. n. CA.2019.269: doc. 1), ciò che la reclamante sembra volutamente neppure considerare. Richiamato il potere di apprezzamento che sorregge la fattispecie di cui all'art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, non si può imputare al Pretore aggiunto un'errata e arbitraria applicazione del diritto. Di modo che, sotto questo profilo, il reclamo va respinto.

## **E. 6**

La reclamante intravede poi anche nella lesione della parità di trattamento rispettivamente di trattamento iniquo fra le parti, un'errata applicazione del diritto imputabile al primo giudice. Questo perché, a fronte del parziale accoglimento - qui impugnato - della richiesta di cauzione presentata da CO 1, la sua istanza di cauzione 26 agosto 2019 era stata respinta - contrariamente a quella precedentemente accolta con decisione 15 aprile 2015 - nonostante vi fosse un concreto rischio di recupero delle ripetibili in considerazione del domicilio di CO 1 negli Stati Uniti. A sostegno della pertinenza della sua tesi richiama pure la correttezza della decisione supercautelare 5 luglio 2019. L'argomentazione, invero assai confusa, risulta però ai limiti del pretesto. Il raffronto tra le rispettive istanze di cauzione per spese ripetibili non regge già solo perché il relativo rischio di recupero delle ripetibili si fonda su due fattispecie ben diverse e distinte fra di loro. Da una parte, la domanda di cauzione 26 agosto 2019 della reclamante è stata fondata sull'art. 99 cpv. 1 lett. a CPC, a dipendenza della mancanza di un domicilio in Svizzera di CO 1, tema oggetto di separato reclamo e di odierno separato giudizio (sopra, consid. H). Per contro l'istanza di cauzione di CO 1, qui in esame, richiama l'art. 99 cpv. 1 lett. d CPC (sopra, consid. 5). Per il resto, giova rilevare che la decisione supercautelare 5 luglio 2019 si limitava a respingere la richiesta - supercautelare appunto - di sospensione della causa di merito (inc. n. CA.2019.269 della Pretura: act. I pag. 4 e act. II) e, per finire, è poi stata comunque accolta con ordinanza 6 settembre 2019 (inc. n. CA.2019.269 della Pretura: act. VII): di modo che non si capisce quale ne sia il peso ai fini della pertinenza dell'istanza di cauzione, che in via supercautelare non è mai stata richiesta. Il reclamo è quindi sprovvisto di ogni pertinenza.

## **E. 7**

Soggiunge ancora la reclamante che, non essendosi ancora svolta l'istruttoria della causa di merito, il fatto che il Pretore aggiunto abbia dato atto della sua soccombenza e della sua conseguente incapacità a garantire l'incasso delle ripetibili che avrebbe dovuto versare alla

controparte, era sintomatico di un giudizio parziale, anticipato e infondato. La tesi è però approssimativa, ingannevole e fuorviante. Seguendo il ragionamento della reclamante, il giudice dovrebbe in effetti e sistematicamente soprassedere alla decisione di una richiesta di qualsiasi cauzione per spese ripetibili in attesa dell'esito dell'istruttoria, ciò che non è evidentemente il senso di tale istituto. Già si è detto che il realizzarsi dei presupposti previsti dall'art. 99 cpv. 1 CPC costituisce dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) dell'impossibilità rispettivamente gravosità di recupero delle spese ripetibili per il convenuto, tant'è che data tale dimostrazione il giudice è tenuto a ordinarne la prestazione (sopra, consid. 3.1). Sotto questo profilo, gli argomenti invocati dalla reclamante non sovvertono la decisione del Pretore aggiunto di porre a suo carico l'obbligo di prestazione di una cauzione per ripetibili di fr. 50'000.– (sopra, consid. 5 e 6). Una volta di più, la censura va quindi respinta.

#### **E. 8**

Per concludere, l'assenza di elementi costitutivi di un'errata applicazione del diritto e/o di un accertamento manifestamente errato dei fatti comporta la reiezione del reclamo. Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 600.–, già anticipati dalla reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

#### **E. 9**

Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG). Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 28 ottobre 2019 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 600.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 28 ottobre 2019 alla controparte): – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell'art. 93 LTF.